



Determinazione n. 249 del 04/03/2024

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE PER PROROGA TERMINI DI ADEGUAMENTO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio";

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2010;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di incidenza;

VISTE le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione;

VISTA la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023;

Determinazione n. 249 del 04/03/2024

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 690 del 09/01/2024, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, inerente la variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Utilizzazione delle Spiagge per proroga termini di adeguamento;

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023;

VISTO il parere istruttorio prot. n. 8528 del 01/03/2024, a firma del responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci e della titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio, e che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

RITENUTO di condividere integralmente il suddetto parere istruttorio;

EVIDENZIATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

ACCERTATO che la titolare di Elevata Qualificazione 3.6 Arch. Marzia Di Fazio e la responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato alla presente determinazione;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, espresso dalla Titolare di E.Q. 3.6 Arch. Marzia Di Fazio;

DATO ATTO CHE dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

D E T E R M I N A

- 1) **DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06, la variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Utilizzazione delle Spiagge per proroga termini di adeguamento del Comune di PESARO, per le motivazioni espresse nel parere istruttorio prot. n. 8528 del 01/03/2024, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- 2) **DI EVIDENZIARE** che:
 - a) nelle delibere di adozione/approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito di tale procedimento;
 - b) qualora in sede di adozione della variante al piano in oggetto venissero introdotte eventuali modifiche, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92, ai sensi delle norme transitorie dalla L.R. 19/2023, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata;

Determinazione n. 249 del 04/03/2024

- 3) **DI DARE MANDATO** agli uffici di inviare la presente determinazione al Comune di PESARO;
- 4) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33;
- 5) **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06;
- 6) **DI RAPPRESENTARE** che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa Roberta Catucci, funzionario tecnico del Servizio 3 – Ufficio 3.6.1, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
- 8) **DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

mdf/rc_file:\\PSSIVFS9\Zone\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\24vas\24PD10205.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE PER PROROGA TERMINI DI ADEGUAMENTO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 937 / 2024

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 04/03/2024

La Titolare di E.Q. 3.6
Arch. Marzia Di Fazio

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____

--



Pesaro, 01/03/2024

Class. 009-7 F.5/2024
Cod. Proc. VS24PD102

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 - VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE PER PROROGA TERMINI DI ADEGUAMENTO.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

Pagina 1 di 5



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anch'essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

Il piano in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, di cui al citato comma 3-bis.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", l'autorità competente per il procedimento in oggetto risulta in capo alla scrivente la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale*, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023, in quanto il Comune di Pesaro ha espressamente comunicato, con nota prot. 15099 del 06/02/2024, acquisita agli atti con prot. n. 4461 del 06/02/2024, di non possedere i requisiti per assumere la competenza VAS sugli strumenti di pianificazione comunale, stabiliti con D.G.R. n. 87 del 29/01/2024.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, con nota prot. 1933 del 09/01/2024, acquisita agli atti con prot. n. 690 del 09/01/2024, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, in merito alla "variante non sostanziale al piano particolareggiato di utilizzazione delle spiagge per proroga termini di adeguamento", con richiesta di acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) nell'ambito della medesima conferenza di servizi indetta dal Comune per l'acquisizione di tutti i pareri di legge preordinati all'adozione della variante.

La documentazione acquisita con l'istanza in oggetto è la seguente:

- 1) R01_Relazione di Variante;
- 2) A21-VIG_Norme tecniche di attuazione vigente;
- 3) A21-VAR_Norme tecniche di attuazione variante.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", dal 1° gennaio 2024, lo scrivente Servizio con motivata comunicazione prot. n. 3004 del 26/01/2024, ha interrotto il procedimento in oggetto per effetto dell'art. 5, comma 5, della legge regionale, ossia della decadenza del titolo ad esercitare in via transitoria e surrogatoria le competenze in materia di VAS sugli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nelle more della definizione da



parte della Regione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti comunali, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 5.

Con successiva DGR n. 87 del 29/01/2024 la Regione Marche ha disciplinato le modalità di verifica dei suddetti requisiti, a seguito della quale il Comune di Pesaro ha tempestivamente comunicato, con nota 15099 del 06/02/2024, acquisita agli atti con prot. 4461 del 06/02/2024, la mancanza dei requisiti per assumere la competenza VAS in capo all'Ente.

Concretato il presupposto per assumere, in capo alla scrivente Provincia, la competenza in materia di VAS, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023, questo Servizio, con nota prot. 5747 del 14/02/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi".

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06, gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto, individuati dall'Autorità procedente in accordo con lo scrivente Servizio, sono rappresentati dai seguenti enti:

- Regione Marche - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Turismo;
- Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile:
 - Direzione Protezione Civile e sicurezza del territorio - Settore Genio Civile Marche Nord
 - Direzione Ambiente e risorse idriche
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato – Urbanistica – Pianificazione territoriale;
- AST Pesaro Urbino;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Ente Parco San Bartolo;
- Capitaneria di Porto.

I pareri degli SCA sono stati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data 30/01/2024, indetta dal Comune di Pesaro con prot. 2161 del 09/01/2024, in accordo con la scrivente A.P, conclusasi con Determinazione n. 200 del 07/02/2024, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. 4914 del 08/02/2024, **allegata come parte integrante e sostanziale alla presente relazione.**



3. DESCRIZIONE TECNICA DEL PIANO

Il Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge - ambiti Baia Flaminia e Porto - Fosso Sejore - è stato approvato con D.G.C. n. 168 del 04.10.2016, ai sensi degli artt. 15 e 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., e sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con Determinazione provinciale n. 2232 del 19/11/2015.

Tale strumento urbanistico attuativo disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo e del territorio immediatamente contiguo, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità agli stabilimenti balneari. Il Piano regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'arenile ai fini turistici e ricreativi, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con specifico riferimento al Piano di Gestione Integrata delle aree costiere e al P.R.G. vigente.

Il piano, all'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione, stabilisce al 31 dicembre 2023 il termine perentorio entro il quale le strutture balneari e le attività esistenti devono adeguarsi alle previsioni poste dal Piano medesimo (con esclusione di coloro che si sono già adeguati al precedente Piano Particolareggiato delle spiagge, di cui alle delibere di C.C. n. 42/2005 e s.m.i. e di C.C. n. 143/2005 e s.m.i.).

La variante consiste esclusivamente nella proroga di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, del termine ultimo per l'adeguamento delle attività esistenti alle previsioni del Piano medesimo, in ragione del periodo di incertezza derivante dalle disposizioni normative della direttiva europea "Bolkestein" (2006/123/CE), le quali sanciscono il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, prevedendo di procedere a selezioni trasparenti ed imparziali.

Il Comune, su richiesta dei titolari delle concessioni, in difficoltà nella programmazione degli investimenti e quindi anche nell'adeguamento delle strutture ai contenuti del Piano, ha deciso di procedere con la variante in esame che consiste esclusivamente nella prevedere la proroga di due anni del suddetto termine di adeguamento.

La variante si sostanzia nella modifica del citato articolo 43 delle NTA del piano particolareggiato, qui di seguito riportata ed evidenziata:

"Art. 43: Norme transitorie e tempi di attuazione

*Tutti i titolari di attività esistenti, con esclusione di coloro che si sono già adeguati al precedente Piano Particolareggiato delle spiagge, di cui alle delibere di C.C. n. 42/2005 e s.m.i. e di C.C. n. 143/2005 e s.m.i., nonché dei concessionari delle aree ricomprese nell'ambito portuale, dovranno adeguare le loro strutture alle previsioni poste dal Piano stesso entro il **31 dicembre 2025**.*

Omissis..."



4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come descritto nel paragrafo precedente, la variante all'art. 43 delle NTA del Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge consiste esclusivamente nella proroga di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, del termine ultimo per l'adeguamento delle attività esistenti alle previsioni del Piano medesimo, senza apportare alcuna altra modifica alle previsioni pianificatorie. Si evidenzia, altresì, che l'attuale piano particolareggiato e le succ. varianti parziali sono già state sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS e la modifica in esame non incide in alcun modo sugli esiti dei precedenti screening. In conclusione questo ufficio, visti i pareri favorevoli dagli SCA contenuti nella Determinazione comunale n. 196 del 06/02/2024, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente relazione, e tenuto conto dei contenuti della variante esaminata che non ha alcuna incidenza sul progetto di piano e non modifica i contenuti dei pareri già espressi nelle precedenti procedure di screening, ritiene che la proposta di variante non sostanziale al piano in oggetto, proposto dal Comune di Pesaro, non determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiederne l'assoggettamento a VAS.

5. CONCLUSIONI

Per le motivazioni sopra esposte questo ufficio propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile del Procedimento e la titolare di Elevata Qualificazione 3.6 "Urbanistica - VAS" dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Roberta Catucci
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Visto e condiviso
dalla titolare di EQ 3.6
Arch. Marzia Di Fazio
*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

mdf/rc - file:\\PSSIVFS9\Zone\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\24vas\24PD10204.doc



Servizio	Servizio Urbanistica e Tutela ambientale	
Determinazione n°	200	del 07/02/2024

documento n. 238

Oggetto:	DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14 TER L. N. 241/1990 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE, RELATIVAMENTE ALLA PROROGA DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 COMMA 8 DELLA L.R. N. 19/2023 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 34/1992 E S.M.I. #PROC.1/2024
----------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE**

Premesso che:

E' pervenuta richiesta di variante al Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge, presentata da Antonio Bianchini per CNA Balneari e Andrea Giuliani per Confartigianato Imprese demaniali, acquisita al prot. n. 137097 del 09.11.2023, volta ad ottenere il superamento dell'obbligo di adeguamento previsto dal Piano o in alternativa una proroga di tale scadenza, in relazione all'attuale incertezza del quadro normativo e di riforma del settore relativo alle concessioni demaniali marittime. Tale richiesta è stata catalogata dalla U.O. Urbanistica come VNS_751.

La Legge Regionale n. 19 del 30.11.2023, in vigore dal 01.01.2024, ai commi 8 e 12 dell'art. 33 "Norme transitorie", stabilisce che:

- comma 8: fino all'entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti, per l'attuazione dei quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n. 34/1992, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi;
- comma 12: possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali le varianti previste dall'art. 15 comma 5 della L.R. n. 34/1992 con le procedure ivi previste.

Preso atto dei contenuti della direttiva europea "Bolkestein" (2006/123/CE), i quali sanciscono il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, prevedendo di procedere a selezioni trasparenti ed imparziali.

Considerato che il periodo di incertezza, legato all'applicazione di tali disposizioni normative, comporti per i titolari delle concessioni difficoltà nella programmazione degli investimenti e quindi anche nell'adeguamento delle strutture ai contenuti del Piano.

Il Servizio scrivente ha provveduto a formulare una proposta di variante al vigente Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge che contempla la modifica all'articolo 43 delle Norme Tecniche Attuative dello stesso Piano, relativamente alla posticipazione al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per l'adeguamento delle attività esistenti alle previsioni del Piano.



Rilevato che:

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale del Comune di Pesaro, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. 2161 del 09.01.2024, ha indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per l'esame dell'istanza di ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE, RELATIVAMENTE ALLA PROROGA DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 COMMA 8 DELLA L.R. N. 19/2023 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 34/1992 E S.M.I.;

Gli elaborati allegati all'indizione della Conferenza di Servizi sono quelli di seguito elencati:

<i>elaborato</i>	<i>documento digitale</i>
R01 _Relazione di Variante	R01 _RV_PP_SPIAGGE_PFS_BF.pdf.p7m
A21-VIG _Norme tecniche di attuazione	A21-VIG _NTA_PP_SPIAGGE_PFS_BF_ADOZ2024.pdf.p7m
A21-VAR _Norme tecniche di attuazione	A21-VAR _NTA_PP_SPIAGGE_PFS_BF_ADOZ2024.pdf.p7m

Dato atto che:

- la variante al Piano Particolareggiato in oggetto rientra fra i piani da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi delle linee guida della Regione Marche approvate con D.G.R. n. 1647/2019 e che i soggetti con competenze in materia ambientale presenti alla conferenza sono chiamati ad esprimersi anche in qualità di SCA per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, come evidenziato nella lettera di indizione;
 - stante quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023, entrata in vigore il 01.01.2024, ovvero che per gli strumenti di pianificazione comunale l'autorità competente ai fini Vas è individuata all'interno del Comune, purché in possesso dei seguenti requisiti: a) separazione rispetto all'autorità precedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
 - considerato che in assenza di strutture organizzative in possesso di tali requisiti, l'autorità competente per la Vas è individuata nella Provincia di riferimento, come previsto al comma 6 dello stesso articolo 5;
 - visto che la modalità di verifica del possesso di tali requisiti deve essere disciplinata dalla Giunta regionale, come previsto al comma 7 dello stesso articolo;
 - vista la nota della Provincia di Pesaro e Urbino, pervenuta al prot. n. 11220 del 29.01.2024, con cui la stessa comunica che non parteciperà alla conferenza di servizi decisoria, in quanto non assumerà atti e provvedimenti in materia di VAS fino a quando la Regione Marche non approverà definitivamente gli atti necessari per l'individuazione dell'autorità competente;
- nelle more di approvazione del suddetto regolamento regionale, nella conferenza di servizi si è proceduto ad acquisire i pareri degli SCA invitati, in quanto saranno fatti salvi al riavvio del procedimento da parte dell'autorità competente, quando individuata.



Evidenziato che in esito all'indizione della suddetta Conferenza di Servizi, nella seduta svoltasi in data 30.01.2024, sono stati acquisiti i pareri degli Enti partecipanti, interamente riportati negli allegati verbali e di cui si riportano le conclusioni nonché prescrizioni / indicazioni:

- **RFI Rete Ferroviaria Italiana:** Parere pervenuto al prot. n. 7891 del 22.01.2024:
parere favorevole di massima alla variante del piano particolareggiato di cui in oggetto, vincolato all'ottemperanza dei seguenti adempimenti/prescrizioni:
 - Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il limite di inedificabilità per una fascia di rispetto di 30 m dalla più vicina rotaia (ai sensi dell'art. 49 del DPR 753/80), per cui qualsiasi intervento di ampliamento o realizzazione di nuovi manufatti o opere di urbanizzazione che ricada in tale area dovrà essere subordinato al rilascio di autorizzazione in deroga da parte di questa S.O. ai sensi del DPR 753/80;
 - Non saranno autorizzate nuove costruzioni/manufatti a destinazione residenziale/uffici nella fascia di vincolo ferroviario, mentre potranno essere autorizzate nuove strutture/manufatti a destinazione diversa dalla precedente (anche per elementi provvisori) ad una distanza non inferiore a 20 mt dalla più vicina rotaia;
 - Non saranno autorizzati cambi di destinazione d'uso dove la nuova destinazione risulti avere limiti più restrittivi per la componente rumore e vibrazione;
 - Per gli edifici già presenti all'interno della fascia di vincolo ferroviario oggetto di demolizione e ricostruzione non saranno autorizzati aumenti di superficie/volume residenziale/uffici, né variazione della sagoma né distanza dalla più vicina rotaia, che dovrà rimanere inalterata o aumentata, rispetto allo stato ante operam e non saranno concessi cambi di destinazione d'uso che comportino limiti più restrittivi per la componente rumore/vibrazioni. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva/commerciale esistenti potranno, essere autorizzati solo aumenti di volume laterali o posteriori rispetto allo stato ante operam, la cui distanza dalla più vicina rotaia, sarà valutata secondo i criteri dettati dall'art. 60 del DPR 753/80;
 - La realizzazione di nuove strutture/manufatti o opere di urbanizzazione in adiacenza al tracciato ferroviario dovrà prevedere un' adeguata recinzione con caratteristiche conformi agli standard di sicurezza di RFI, da posizionare sul confine ferroviario, tuta all'interno della proprietà privata, provvista di cordolo in cemento armato di altezza non inferiore a cm 50 (rispetto alla quota lato ferrovia) con sovrastante rete metallica elettrosaldata zincata e plastificata con filo del diametro minimo di mm 4 e maglie di mm 50x50 oppure pannelli in "orsogrill", sorretta da paletti di adeguata sezione in ferro/acciaio di dimensioni 6x6 o di altra sezione di equivalente resistenza, realizzata in tratti di metri 10 intercalati da distacchi di cm 5, senza punte rivolte verso l'alto, con altezza minima totale metri 1,80/2,00 lato strada. Il muro di recinzione dovrà essere munito di fori di diametro minimo di mm 50 posti ad interasse di ml 5 circa per lo smaltimento a valle delle acque provenienti dalla sede ferroviaria.
 - Il posizionamento di sorgenti luminose ed essenze arboree dovrà essere effettuato conformemente alle disposizioni di cui agli art. 39 e 52 del DPR 753/80. In particolare, gli eventuali sostegni dell'illuminazione dovranno essere posizionati ad una distanza dal confine ferroviario pari alla loro altezza massima al fine di non creare soggezioni all'esercizio ferroviario in caso di ribaltamento.
 - Le siepi potranno essere poste a dimora solo se mantenute nel loro massimo ingombro, ad una distanza non inferiore a cm 50 dalla recinzione per consentire la loro manutenzione dall'interno della proprietà privata e la loro altezza non potrà comunque superare quella della adiacente recinzione.
 - Eventuali opere di attraversamento della sede ferroviaria dovranno essere sempre e comunque preventivamente autorizzate da questa Direzione, dietro esame di specifici elaborati tecnici, e disciplinati da apposita convenzione, recante norme e obblighi di gestione e manutenzione nonché gli oneri economici a carico del richiedente.
 - Le condotte idriche e fognarie ricadenti nella fascia 6-10 m dalla più vicina rotaia dovranno essere opportunamente protette con controtubo come da disposizioni tecniche contenute nel Decreto 04/04/2014, "Norme tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto", mentre quelle ricadenti nella fascia 10-30 m dalla



più vicina rotaia dovranno essere preventivamente autorizzate in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.

- I gasdotti andranno posizionati a distanza non inferiore ai 20 m dalla più vicina rotaia e se ricadenti nella fascia 20-30 m dovranno essere preventivamente autorizzati in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.

Il presente parere non costituisce autorizzazione in deroga.

- **Capitaneria di Porto:** Parere pervenuto al prot. n. 9022 del 24.01.2024:
Si coglie l'occasione per rimarcare come l'oggetto del presente procedimento (i.e. "Adozione di variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Utilizzazione delle Spiagge, relativamente alla proroga dei termini di adeguamento, ai sensi del combinato disposto dell'art.33 comma 8 della L.R. n. 19/2023 e dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.") non involva le competenze istituzionali che la scrivente Autorità Marittima è chiamata a presidiare.
- **Marche Multiservizi:** Parere pervenuto al prot. n. 10459 del 26.01.2024:
Parere favorevole all'adozione della variante in esame, che non modifica i contenuti dei pareri già espressi dalla scrivente per il Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge.
- **Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del territorio - Settore Genio Civile Marche Nord:** Parere n. 4019/24, pervenuto al prot. n. 11607 del 30.01.2024, favorevole in ordine alla compatibilità della variante proposta al P.P. di utilizzazione delle Spiagge con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, compresi gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, a sensi dell'art. 31 della L.R. Marche 19/2023 e nelle more di approvazione dei relativi atti attuativi (art. 33 comma 10 della L.R. 19/2023).
- **Regione Marche:** il Rappresentante Unico Regionale, raccolti i pareri dalle altre strutture della Regione coinvolte nel procedimento e visti i contenuti della modifica proposta, relativa esclusivamente ad una proroga temporale, comunica di non avere osservazioni in merito, quindi esprime assenso alla variante.
Ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS esprime parere favorevole alla esclusione.

Con riferimento al parere di RFI si evidenzia che le prescrizioni esecutive sono non pertinenti rispetto ai contenuti della variante in esame, in quanto relative ad eventuali interventi nella fascia di rispetto della ferrovia, che non sono oggetto della modifica in argomento. Gli interventi ammessi dal Piano Particolareggiato restano quelli già previsti dallo stesso, nei termini già approvati e vigenti.

Viste e condivise le risultanze positive della Conferenza di Servizi di cui sopra, si ritiene di farle proprie e pertanto, ai sensi del comma 2, art. 14 e 14-ter comma 7 della L. 241/90, si ritiene che possa essere adottata la determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della suddetta legge, sostituisca a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Adamo Lucarini, Responsabile della U.O. Urbanistica.

Dichiarata sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pesaro approvato con deliberazione G.C. n. 56 del 23.03.2021, l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto.

Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Anticorruzione del Comune di



Pesaro e si darà corso, successivamente all'intervenuta esecutività, agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013, in relazione alla natura del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visti

- la Legge 241/90 e s.m.i.
- L'articolo 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- L'articolo 60 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la Conferenza di Servizi, di cui alla L. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, per l'esame dell'istanza di ADOZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE, RELATIVAMENTE ALLA PROROGA DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33 COMMA 8 DELLA L.R. N. 19/2023 E DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 34/1992 E S.M.I., secondo i pareri espressi dagli Enti/Servizi partecipanti alla Conferenza, così come richiamato nella parte narrativa del presente atto e contenuti nei verbali della Conferenza, significando che gli stessi, acquisiti digitalmente, vengono allegati alla presente determinazione;

2) DI CONSIDERARE, ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 L. 241/90, acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi ma che, come indicato nei verbali, sono risultati assenti;

3) DI STABILIRE che, per le motivazioni espresse in narrativa, la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, partecipanti o invitati o risultati assenti alla Conferenza, i quali costituiscono presupposto per l'adozione della Variante in oggetto;

4) DI STABILIRE che ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS i pareri degli SCA acquisiti in sede di conferenza saranno trasmessi all'autorità competente, quando definita, e valutati da parte della stessa;

5) DI STABILIRE che copia della presente determinazione, venga trasmessa agli Enti/Servizi interessati dal procedimento amministrativo, di seguito elencati:

- Regione Marche – Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Turismo
- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Direzione Ambiente e risorse idriche;
- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del territorio - Settore Genio Civile Marche Nord;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Settore Sub-Distrettuale per la Regione Marche;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Ufficio delle Dogane di Ancona – Direzione;
- AST Pesaro Urbino – U.O.C. Ambiente e Salute;
- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 Amministrativo, Ambiente, Trasporto privato;



- Ente Parco San Bartolo;
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
- Capitaneria di Porto;
- ENEL – Zona di Pesaro;
- Telecom Italia S.p.a – NSU Marche – NST Pesaro;
- Marche Multiservizi.

6) DI ATTESTARE che la presente determinazione, non comportando l'assunzione di impegno di spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, non viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e diviene esecutiva con l'apposizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente per materia.

7) DI DISPORRE che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sia pubblicata nell'apposita sezione del sito del Comune di Pesaro denominata "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 15/03/2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione e dell'acquisizione dell'efficacia degli atti approvati.

Ai sensi dell'art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 dell'8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma di regolarità tecnica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Pesaro, li **07/02/2024**

**Il Responsabile del Servizio
MAURO MORETTI / ArubaPEC S.p.A.**